

N. 05431/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 224 del 2011, proposto da:

Rosa Vito, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso Luigi Adinolfi in Napoli, via Po,1-P.Parva Domus-c/o Sorgente;

contro

Comune di Pignataro Maggiore in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Massimiano Sciascia, con domicilio eletto presso Stefania De Bonitatibus in Napoli, via Colli Aminei N. 36/D;

nei confronti di

Anna Maria De Felice, Fedele Antonio Del Vecchio, Concetta Della Valle, Anna Maria Caimano, Salvatore Borrelli, Giuseppe De Lucia, rappresentati e difesi dall'avv. Egidio Lamberti, con domicilio eletto presso Massimo Lamberti in Napoli, via Costantino, 52; Antonio Palumbo;

per l'annullamento

degli atti della procedura concorsuale per l'assunzione di n. 6 applicati

amministrativi di cat. b1.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pignataro Maggiore in Persona del Sindaco P.T. e di Anna Maria De Felice e di Fedele Antonio Del Vecchio e di Concetta Della Valle e di Anna Maria Caimano e di Salvatore Borrelli e di Giuseppe De Lucia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2011 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso – volto a contestare l'esito negativo della partecipazione al concorso de quo – è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

Con le prime due censure parte ricorrente si duole dell'operato della commissione che - a fronte di una traccia relativa alla predisposizione della “comunicazione di invio delle delibere di Giunta ai capigruppo consiliari” e della circostanza che il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede al riguardo l'invio in copia e non in elenco (come invece previsto dall'art. 125 TUEL - avrebbe a) omesso di escludere i candidati che, a differenza di parte ricorrente, avevano ignorato il dato regolamentare; b) omesso di attribuire comunque alla parte ricorrente un punteggio maggiore in ragione della più puntuale completezza del proprio elaborato; c) violato le regole ed i principi dei concorsi pubblici specificando, in un successivo verbale, che avrebbe considerato valide entrambe le soluzioni.

Di contro s'osserva, quanto a quest'ultimo ed assorbente rilievo, che il

principio della previa fissazione delle modalità delle prove concorsuali (intese, in senso lato, come le fondamentali coordinate che presiedono la successiva attività valutativa, così includendo anche la previa decodificazione, perimetrazione o chiarificazione dei contenuti delle stesse) che, secondo le invocate previsioni normative, devono essere stabilite dalla commissione esaminatrice, nella sua prima riunione, (o tutt'al più prima della correzione delle prove scritte), deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione o, come nel caso di specie, la specificazione dei predetti elementi di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. V, 4 marzo 2011 , n. 1398).

Inoltre, la riferita formulazione della traccia, in termini generali ed omnicomprensivi, non solo giustifica un siffatto intervento chiarificatore, ma anche esclude che l'una scelta in luogo dell'altra possa di per sé comportare un giudizio di automatica insufficienza o minore sufficienza.

Quanto alle ulteriori censure si osserva in senso contrario che, per un verso, i criteri fissati dalla commissione (verbale n. 1 in atti) si presentano idonei a definire il percorso valutativo per entrambe le tipologie di prove concorsuali; e che, per altro verso, sia l'utilizzazione del criterio temporale sia le modalità di attribuzione del punteggio ai quiz a risposta multipla, in ragione della loro adeguatezza e puntualità, non appaiono debordare i limiti della manifesta irragionevolezza o

evidente illogicità entro cui può operarsi il sindacato giurisdizionale sugli stessi.

In definitiva il ricorso deve essere respinto, mentre ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)